



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XIV - n. 1-2019**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**27**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XIV – n. 1-2019  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttori*  
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 – Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli  
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 – Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: [www.pellegrinieditore.com/node/360](http://www.pellegrinieditore.com/node/360)

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito [www.pellegrinieditore.com/node/361](http://www.pellegrinieditore.com/node/361)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

# *La prostituzione nel diritto dello Stato e della Chiesa\**

PAOLO DI MARZIO

*SOMMARIO: 1. L'attività di prostituzione nel diritto dello Stato – 2. L'attività di prostituzione nel diritto della Chiesa*

## *1. L'attività di prostituzione nel diritto dello Stato*

La parola “prostituzione” deriva dal verbo latino *prostitùere*, da *pro*, ossia davanti, e *statuere*, ossia porre; quindi: porre innanzi. Questa etimologia rappresenta la frequente condizione in cui la persona che si prostituisce è esposta (da altri) al possibile acquirente delle prestazioni sessuali.

Nel *diritto dello Stato* l'attività della prostituzione, cioè la vendita di prestazioni sessuali, non è di per sé vietata, sebbene sia considerata attività contraria al *buon costume*.

Sono invece vietate con sanzioni penali (art. 3, L. n. 75/1958) le attività di favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione svolta da altri.

In relazione al profilo civilistico, il versamento del compenso a chi si prostituisce non è inteso come l'adempimento di una obbligazione civile perfetta bensì, al più, come l'adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034 cod. civ.), ne consegue che non è consentito a chi si sia prostituito agire innanzi al giudice dello Stato per conseguire il compenso. Tuttavia, se il compenso è stato elargito, poiché lo scambio di prestazioni sessuali verso un corrispettivo costituisce offesa al buon costume anche da parte del cliente, il denaro può essere trattenuto dalla persona che si è prostituita, senza che possa esserne conseguita la restituzione (art. 2035 cod. civ.).

La giurisprudenza della Cassazione si è dovuta occupare di una serie di casi pratici, ed ha dovuto decidere, ad esempio,

---

\* Il presente scritto sintetizza i contenuti della relazione svolta al Convegno, organizzato dalla Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti ed intitolato «*La prostituzione tra aspetti giuridici e canonici*», tenutosi a Roma, presso l'Università San Tommaso D'Aquino «Angelicum», il 16.11.2018.

1) se i figli di una madre che si prostituisce debbano essere considerati in stato di abbandono e possano perciò essere dichiarati adottabili. La Suprema Corte ha statuito: che *“ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, l’esercizio della prostituzione da parte della madre è elemento di per sé non decisivo, in quanto anche una prostituta può essere capace di educare convenientemente i figli, quando sappia circondare del dovuto riserbo e distacco la sua attività, sì da impedire non soltanto che essi vengano a contatto con il torbido ambiente della prostituzione, ma anche che restino moralmente deformati o dalla assuefazione a considerarla alla stregua di ogni altra attività lecita o dalla consapevolezza della cruda riprovazione morale che, a causa della stessa, ricade sulla madre”*, Cass. sez. I, sent. 13.7.1982, n. 4107;

2) se il licenziamento del lavoratore possa trovare una giusta causa nell’attività di prostituzione svolta dal dipendente, ed ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la natura discriminatoria del licenziamento di un dipendente di un ente locale, poiché il recesso era stato intimato per sanzionare non il suo orientamento sessuale ma l’asserito discredito apportato all’ente datore di lavoro dall’attività di prostituzione, posta in essere dal lavoratore ed ampiamente pubblicizzata su siti internet, Cass. sez. L, sent. 22.6.2016, n. 12898;

3) se il compenso di chi si prostituisce debba essere soggetto a tassazione. La Cassazione ha in proposito statuito che *“in tema d’IRPEF, i proventi dell’attività di prostituzione svolta autonomamente sono assoggettabili ad imposta e sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, in caso di esercizio abituale, o a quella dei redditi diversi, in caso di esercizio occasionale, atteso che si tratta di prestazioni di servizi retribuite e, pertanto, di attività economica, peraltro, di per sé priva di profili di illiceità, a differenza del suo sfruttamento o favoreggiamento, i cui introiti, derivando da un reato, prima ancora che imponibili, sono confiscabili”*, Cass. sez. V, sent. 27.7.2016, n. 15596.

## 2. L’attività di prostituzione nel diritto della Chiesa

Nel diritto della Chiesa la prostituzione non risulta punita da norme recenti.

Il Catechismo dedica alla materia (capitolo terzo, sezione seconda, capitolo secondo), il punto 2355, che recita: *“La prostituzione offende la dignità della persona che si prostituisce, ridotta al piacere venereo che procura. Colui che paga pecca gravemente contro se stesso viola la castità, alla quale lo impegna il Battesimo e macchia il suo corpo, tempio dello Spirito Santo”*. Già

al punto 2353, peraltro, il Catechismo condanna come peccato grave (se non persino causa di scandalo, quando siano coinvolte persone giovani), la “*fornicazione*”, definita come “*l’unione carnale tra un uomo e una donna libera, al di fuori del matrimonio*” (punto 2355).

Nella Bibbia è Dio stesso che, rivolgendosi a Mosé ed impartendo le regole morali per il popolo d’Israele, ammonisce “*Non profanare tua figlia, prostituendola, perché non si prostituisca la terra e non si riempia di oscenità*” (Levitico, 20: 29). Sempre nell’Antico Testamento si rinviene pure il divieto all’esercizio della prostituzione sacra (Deuteronomio, 23: 18)<sup>1</sup>. Inoltre, nel libro dei Proverbi (6: 26; 7: 10 ss.; 23: 27 ss.), si biasima la prostituzione, che può assicurare solo un effimero guadagno, e si invita a non cedere alle arti della seduzione della donna non da bene<sup>2</sup>. Nel Vecchio Testamento sono narrate pure le storie di Tamar (Genesi, 38)<sup>3</sup>, che in realtà non era una prostituta, e di Rahab (Giosuè, 2-6)<sup>4</sup>, che aiutò i soldati d’Israele a conquistare Gerico, e fu compensata con una piena riabilitazione ed un matrimonio di prestigio, tanto da essere citata da San Paolo nella lettera agli Ebrei fra coloro che si salvarono per la fede. L’intero libro del profeta minore Osea, poi, tratta della prostituzione, specie in senso metaforico, creando una correlazione tra la vicenda umana del profeta e la storia del suo popolo, Israele, che è infedele a Dio e perciò si prostituisce con altri dei. Il profeta è indotto da Dio a prendere in moglie una prostituta, Gomer, che gli darà tre figli,

---

<sup>1</sup> Deuteronomio 23: 18, «*Non vi sarà alcuna donna dedita alla prostituzione sacra tra le figlie di Israele, né vi sarà alcun uomo dedito alla prostituzione sacra tra i figli d’Israele*».

<sup>2</sup> Bella l’espressione di Proverbi 6: 22, 23 «*Andando dietro a lei lo scioccherello, è condotto come un bue al macello*».

<sup>3</sup> Tamar era la sposa di Er, figlio di Giuda, a sua volta figlio di Giacobbe. Il marito morì senza che fosse nato alcun figlio da loro. Secondo la legge del Leviratico, il maggiore tra i fratelli del marito scomparso doveva congiungersi alla vedova, e generare un figlio che sarebbe stato considerato discendente dal fratello scomparso. Il compito toccava ad Onan, che però non intendeva adeguarsi, e pertanto disperdeva il seme. In sostanza praticava il c.d. coitus interruptus. Giuda avrebbe dovuto allora dare come marito a Tamar il suo terzo figlio, Sela, ma non lo fece. Tamar, allora, si pose lungo la strada da cui era solito passare Giuda, con il volto coperto, come erano aduse fare le prostitute di allora. Passò Giuda e si congiunse a lei, pattuendo in compenso una capra. Non avendola con sé, l’uomo lasciò alla donna propri elementi di riconoscimento, il suo sigillo, il bastone e il cordone. Tamar rimase incinta e Giuda non esitò a condannare la nuora al rogo. La donna, però, gli fece pervenire gli oggetti personali che lui le aveva lasciato, con il messaggio che appartenevano al padre dei gemelli che poi sarebbero nati. Giuda comprese di aver peccato. I gemelli si chiamavano Zerach e Perez. Quest’ultimo fu progenitore di Gesù.

<sup>4</sup> Rahab era una «locandiera» della città di Gerico. Giosuè, morto Mosé, comandava il popolo di Israele giunto nella Terra Promessa, ed intendeva impadronirsi di Gerico. Inviò perciò nella città cananea due spie. Riconosciuti gli uomini come israeliti, il re di Gerico ordinò a Rahab di consegnarli. La donna, però, disse loro di sapere che il loro Dio, unico e vero – a differenza delle divinità cananee – aveva destinato quella terra al popolo d’Israele. Li nascose, perciò, e riuscì ad assicurare loro la fuga, chiedendo in cambio di intercedere per lei quando Gerico sarebbe stata conquistata. Così avvenne, e Rahab fu sposata da Salmon, divenne così trisavola di Davide e progenitrice di Gesù.

i quali porteranno i nomi di Izreel (nome di un campo di battaglia), Non amata e Non popolo mio. Ma Osea decide di far propria la strada di redenzione indicata da Dio, ed indica come salvarsi a Gomer, e pure ad Israele. Dopo la redenzione i suoi figli si chiameranno Amata e Popolo mio.

Nel Nuovo Testamento si rinviene innanzitutto la citazione di due donne che la tradizione induce ad indicare come “prostitute”: Tamar e Rahab, le quali appartengono addirittura alla genealogia di Gesù presentata dall’evangelista Matteo (Mt. 1: 1-17).

Inoltre Cristo, incontrando in casa di un fariseo una donna che la tradizione vuole dedita a peccati sessuali<sup>5</sup>, la quale gli cosparge i piedi di profumo e li asciuga con i suoi capelli, non la allontana e, apprezzando il suo pentimento, la loda perché aveva “molto amato”, e perdona i suoi peccati (Lc 7: 36, 50). L’atteggiamento di Cristo, che non nega a nessuno la redenzione, è chiaro pure in una espressione riportata dall’evangelista Matteo, quando, concludendo la parabola della vigna, afferma “*i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio ... infatti è venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani invece e le meretrici gli hanno creduto*” (Matteo 21: 31, 32).

Per la dottrina cattolica, quindi, alla condanna per l’attività della prostituzione, si unisce la misericordia per il peccatore, ed il premio per chi si converte.

#### RIASSUNTO

Il contributo tratta i profili civilistici e penalistici dei reati legati all’attività di prostituzione nella giurisprudenza della Cassazione italiana, nonché nel diritto della Chiesa cattolica

#### PAROLE CHIAVE

*Vendita di prestazioni sessuali; giurisprudenza della Cassazione; peccato di fornicazione*

#### ABSTRACT

The contribution outlines the civil and criminal law profiles of the crimes related to prostitution in the jurisprudence of the Italian Cassation, as well as in the law of the Catholic Church

#### KEY WORDS

*Sale of sexual service; jurisprudence of the Italian Cassation; sin of fornication*

---

<sup>5</sup> Secondo la tradizione, non fatta propria in questo senso dall’insegnamento della Chiesa cattolica, si trattava di Maria Maddalena.